

CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai Signori:

- Prof. Avv. Michele Onorato (Presidente)
- Avv. Francesco Izzo
- Dott. Enzo Sergi

con sede presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici presso Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti, per comodità, designata semplicemente "Camera arbitrale"), in Roma, via M. Minghetti n. 10, costituito in data 24 ottobre 2019, per decidere la controversia tra

DECA S.R.L., con sede in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale San Pietro Lametino - Comparto Piattaforma Depurativa (c.f. e p.iva 03136860792), in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale Ing. Demetrio Caterina, difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Gennaro Mastroianni e Gianluca Rex (gennaro.mastroianni@avvlamezia.legalmail.it)

e **CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE** (già Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro), con sede in Catanzaro, Località Germaneto - Cittadella Regionale (c.f. 82006160798 p. iva 00468360797), in persona del Commissario straordinario e rappresentante legale Avv. Renato Bellofiore, difeso dall'Avv. Ernesto Scola (avv.escola@pec.corap.it)

ha pronunciato il seguente

LODO

* * *

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Con "Domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro", datata 2 agosto 2018, la Deca s.r.l. (d'ora in avanti, per comodità, designata

semplicemente “Deca”), in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante Ing. Demetrio Caterina, rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Mastroianni, premessa l’esistenza di una controversia con il Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro (oggi Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e d’ora in avanti, per comodità, designato semplicemente “Corap” o “Consorzio”) e invocata la clausola compromissoria contenuta nell’art. 32 della Convenzione del 17 novembre 2010 (d’ora in avanti designata semplicemente “Convenzione”), ha sottoposto al costituendo Collegio Arbitrale il seguente quesito:

<<Esaminata e valutata la “Convenzione per l’affidamento della concessione di lavori di progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell’intervento di ristrutturazione e completamento dell’esistente piattaforma depurativa consortile nell’area industriale di Lamezia Terme, anche a servizio dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria, Filadelfia e adeguamento dei relativi collettori fognari e sollevamenti”, nonché tutti gli Allegati della predetta Convenzione e ogni altro atto ritenuto rilevante fra cui la lex specialis della procedura di affidamento della concessione per project financing, dica il Collegio Arbitrale se il Corrispettivo che spetta alla concessionaria Deca s.r.l. debba determinarsi, per tutta la durata della concessione, assumendo a base di calcolo un quantitativo di reflui fisso ed invariabile che è pari a 8.760.000 mc/annui, ritenendo al contempo del tutto arbitrario, erroneo, ingiustificato ed illegittimo ogni altro criterio sinora utilizzato ed applicato dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive. Conseguentemente, voglia il Collegio Arbitrale accertare e dichiarare il diritto della concessionaria Deca s.r.l. a percepire, sin dall’1 settembre 2013 e fino alla scadenza del rapporto, il Corrispettivo ex art. 8 della Convenzione da determinarsi secondo il criterio sopra indicato.

Con espressa riserva di precisare il quesito e/o formulare altri quesiti anche all'esito della costituzione del Collegio Arbitrale e in relazione a quanto verrà prospettato dalla controparte>>.

2. Con il medesimo atto, Deca ha nominato come Arbitro l'Avv. Francesco Izzo, con studio in Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini n. 74, invitando Corap a designare il proprio arbitro nei termini e con le forme previste dal codice di procedura civile e dalle norme del codice dei contratti pubblici.

3. Con "DECRETO n. 42 del 04.06.2019", Corap in persona del Direttore generale Ing. Filippo Valotta, rilevato che *<<nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale in essere tra le parti è sorta controversia in ordine alla determinazione e corretta applicazione del criterio del calcolo del corrispettivo dovuto in relazione all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal citato contratto di talché la società Deca s.r.l. ha deciso di avvalersi della clausola arbitrale di cui all'art. 32 della citata convenzione, notificando atto di Domanda di arbitro con contestuale nomina di arbitro e invitando il Corap alla nomina dell'arbitro di competenza>>* e, *<<pur ritenuto l'utilizzo della clausola del tutto illegittimo ed irrituale>>* per *<<le ragioni poste a fondamento della richiesta infondata per i motivi che saranno esplicitati nello scritto difensivo di parte>>*, ha nominato come Arbitro il Dott. Enzo Sergi, Dirigente di ruolo dell'Area Economato e Contratti del Corap, demandando *<<a separata deliberazione la nomina del difensore dell'ente nell'istaurando giudizio arbitrale per la costituzione dell'ente medesimo>>*.

4. Nella seduta del 18 luglio 2019, Il Consiglio della Camera Arbitrale, preso atto della designazione degli Arbitri di parte, ha deliberato di nominare il Collegio arbitrale nelle persone di:

- Prof. Avv. Michele Onorato, terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale
- Avv. Francesco Izzo, componente designato da Deca

- Dott. Enzo Sergi, componente designato da Corap.

5. Il Collegio arbitrale si è costituito in data 24 ottobre 2019. Nel corso di tale riunione, il Collegio ha:

- assegnato termine alle parti sino al 3 dicembre 2019 per la costituzione in giudizio, per il deposito di una memoria contenente l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti ed istanze istruttorie, nonché per il deposito di eventuali documenti
- assegnato termine alle parti sino al 23 dicembre 2019 per il deposito di una memoria di replica con la formulazione di eventuali contro-quesiti ed ulteriori istanze istruttorie, nonché per il deposito di quei documenti la cui produzione fosse resa necessaria a seguito dei quesiti proposti o dei documenti esibiti da controparte
- fissato l'udienza del 13 gennaio 2020 per la comparizione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione o, in difetto di conciliazione, al fine di procedere alla trattazione

6. Entro il termine del 3 dicembre 2019, sono giunti memoria e documenti da parte della Deca, la quale ha ribadito le conclusioni formulate con la "Domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro" datata 2 agosto 2018.

Corap non ha invece trasmesso alcuna memoria o documento.

Nessuna delle parti, infine, ha provveduto alla trasmissione di ulteriori memorie o documenti entro il termine del 23 dicembre 2019.

7. Con decreto n. 344 del 23 dicembre 2019 del Presidente della Giunta regionale della Regione Calabria, adottato ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge regionale della Regione Calabria del 16 maggio 2013, n. 24 (nel testo modificato dall'art. 1 della legge della Regione Calabria del 25 novembre 2019, n. 479), Corap è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, con *<<prosecuzione temporanea dell'attività del Consorzio regionale per lo sviluppo*

delle attività produttive CORAP, secondo quanto previsto e nel pieno rispetto dell'art. 104 della L.F. e dell'art. 6 bis della L.r. 24/2013>>.

8. Con successive ordinanze del 24 gennaio 2020, dell'11 marzo 2020 e del 25 marzo 2020, il Collegio ha più volte differito l'udienza di comparizione già fissata per il 13 gennaio 2020, a causa della emergenza sanitaria, rinviando infine all'udienza dell'8 aprile 2020 da svolgere in modalità telematica.

9. In data 2 aprile 2020 Corap, in persona del Commissario liquidatore Dott. Ferdinando Caldiero, ha depositato "Memoria di costituzione e difensiva" del 2 aprile 2020, formulando le seguenti conclusioni:

<<- in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, ordinare l'intervento in causa dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria e Filadelfia, tutti in persona del Sindaco e l.r.p.t. ovvero, in alternativa, autorizzare l'esponente CORAP a procedere alla chiamata dei predetti Comuni nel presente giudizio; ove si proceda non alla chiamata per ordine dell'Ecc.mo Collegio Arbitrale, ma all'autorizzazione del CORAP alla chiamata in giudizio dei Comuni, fissando apposita udienza per la comparizione dei predetti Comuni; il tutto, con ogni conseguenza ed effetto;

- nel merito, rigettare, in ogni caso, in toto la domanda arbitrale formulata da Deca con istanza del 2.8.2018, in quanto del tutto inammissibile e infondata per le ragioni di cui in narrativa e per ogni altro motivo che potrà rilevarsi in prosieguo; per l'effetto, Voglia dichiarare, anche in applicazione dell'art. 2041 c.c., che, per tutta la durata della concessione del servizio a Deca in relazione alla Convenzione inter partes del 17.11.2010, il corrispettivo dovuto alla medesima Deca debba determinarsi in relazione e con riguardo al quantitativo di reflui effettivamente trattati e non invece sulla base del valore massimo indicato nella predetta Convenzione (pari a 8.760.000 mc/annui) e, pertanto, ritenere congruo e corretto il criterio utilizzato ed applicato dal CORAP a far data dal 2013 e a tutt'oggi e dichiarare, altresì, che tale criterio dovrà applicarsi anche in futuro; il tutto, con ogni conseguenza ed effetto.

Con vittoria delle spese e, altresì, di qualsivoglia onere comunque connesso e/o derivante dal presente procedimento arbitrale>>.

10. All'udienza del 8 aprile 2020, svolta in modalità telematica, la Dott.ssa Valentina Maurilli ha assunto le funzioni di segretario del Collegio arbitrale, siccome funzionario presso l'ANAC scelta nell'elenco dei segretari presso la Camera Arbitrale ai sensi dell'art. 209, comma 8, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e autorizzata con nota prot. ANAC n. 11240 del 10.02.2020.

Nel corso della medesima udienza il Collegio ha concesso alle parti termini:

- fino al 24 aprile 2020 per la trasmissione e il deposito di note aventi ad oggetto i profili preliminari oggetto di discussione e, in particolare, l'eccezione di improseguibilità formulata da parte di Corap, nonché elementi utili ai fini della determinazione del valore della controversia
- fino al 7 maggio 2020 per la trasmissione e il deposito di repliche.

11. Le parti hanno depositato le note nei termini previsti, facendo inoltre pervenire dichiarazioni di concessione di proroga di tre mesi per la pronuncia del lodo sottoscritte dai rappresentanti legali.

12. Con ordinanza dell'8 luglio 2020 il Collegio, reputata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 479 del 25 novembre 2019, con cui è stata prevista la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Corap al ricorrere di certi requisiti, e reputata la rilevanza della questione ai fini della decisione della controversia, ha così disposto:

<<1) Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019, ordinando l'immediata trasmissione degli atti

2) Sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 819 bis, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

3) *Manda al Segretario per i provvedimenti di legge e, in particolare, per la notificazione alle parti, al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale della Regione Calabria>>.*

13. Con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021 e comunicata in pari data alla Camera arbitrale, la Corte Costituzionale ha dichiarato <<*l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)>>.*

14. Con “Ricorso – istanza di prosecuzione del giudizio”, trasmessa al Collegio in data 10 marzo 2021, Deca ha formulato <<*formale istanza di prosecuzione del giudizio>>, chiedendo <<che il Collegio Arbitrale Voglia fissare udienza per la prosecuzione del giudizio n. 5/2019 Ruolo Giudizi arbitrali, concedendo termine per la notifica della presente istanza e del pedissequo provvedimento di fissazione udienza, al fine di sentire accogliere le conclusioni già formulate in atti da Deca s.r.l., ed assumendo ogni ulteriore e consequenziale occorrendo provvedimento>>.*

15. Con ordinanza del 15 marzo 2021 il Collegio, anche al fine di consentire l'intervento in giudizio del soggetto titolare della capacità processuale rispetto a Corap in conseguenza della sopra indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge regionale della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019, ha fissato l'udienza di comparazione e trattazione del 7 aprile 2021. Ha inoltre assegnato a Deca termine di 5 giorni per la notificazione della ordinanza e del “Ricorso – istanza di prosecuzione del giudizio” a Corap, nonché assegnato termine

sino al 6 aprile 2021 per l'intervento in giudizio del soggetto munito di capacità processuale rispetto a quest'ultimo.

16. Con “Comparsa di costituzione a seguito di riassunzione” datata 6 aprile 2021 e trasmessa in pari data, il Consorzio si è costituito in persona dell'Avv. Renato Bellofiore <<*nella qualità di rappresentante legale p.t. e Commissario Straordinario ... giusto Decreto del presidente f.f. della Giunta Regionale n. 23 del 12.03.2021, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Scola*>>, <<*subentrando a tutti gli effetti di legge al Corap in Liquidazione coatta amministrativa, ed a tal fine dichiara di far proprie e ribadire tutta l'attività processuale difensiva sin qui svolta dal Corap in Lca con tutti gli atti fin adesso prodotti, nessuno esclusi, che qui devono intendersi integralmente richiamati e trascritti*>>.

Con il medesimo atto, Corap ha replicato le conclusioni formulate con la “Memoria di costituzione e difensiva” del 2 aprile 2020.

17. All'udienza del 7 aprile 2021, svolta in modalità telematica, il Collegio ha invitato le parti alla discussione, soffermandosi, innanzitutto, sulla capacità processuale del Commissario di Corap, nonché sull'istanza formulata da quest'ultima di ordinare l'intervento in causa dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzera e Filadelfia ovvero di autorizzare Corap a procedere alla chiamata in giudizio di tali Enti. Il Collegio ha inoltre invitato le parti a verificare una ipotesi conciliativa della controversia.

Deca ha dichiarato di non consentire alla chiamata in causa dei terzi e si è opposta alla integrazione del contraddittorio.

Nel corso di tale udienza le parti hanno concordemente concesso proroga del termine per la pronuncia del lodo sino al 30 giugno 2021. La concessione della proroga, documentata per i partecipanti all'udienza dalla sottoscrizione autografa e digitale del verbale di udienza, è stata poi espressa anche dal rappresentante legale del Consorzio con dichiarazione del 9 aprile 2021, trasmessa in data 16 aprile 2021.

All'udienza del 7 aprile 2021, infine, rilevata l'impossibilità allo stato di una soluzione conciliativa, il Collegio ha trattenuto la causa in riserva.

18. Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Collegio, rilevato tra l'altro che, ai sensi dell'art. 816 *quinquies* cod. proc. civ., <<*l'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri*>> (secondo comma) e reputata la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 aprile 2021.

19. All'udienza del 20 aprile 2021, svolta in modalità telematica, il Collegio ha invitato le parti alla discussione e alla precisazione delle conclusioni.

A tale scopo l'Avv. Mastroianni, Difensore di Deca, ha così dichiarato a verbale:

<< ... in via preliminare, si riporta alla domanda di arbitrato con contestuale nomina dell'arbitro, alle proprie istanze tutte, alla memoria di costituzione e ai documenti prodotti, all'istanza di prosecuzione del giudizio nonché a tutti i propri atti e scritti difensivi già depositati e da intendersi qui integralmente riportati e trascritti nonché a quanto dedotto ed eccepito nei verbali di udienza. Impugna e contesta in toto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto siccome infondato in fatto e in diritto oltre che tardivo e inammissibile. L'Avv. Mastroianni insiste per l'accoglimento di tutte le istanze, domande ed eccezioni estese nei propri atti e scritti difensivi e comunque in corso di giudizio e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri atti e scritti difensivi da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e insiste per l'accoglimento delle stesse>>.

L'Avv. Scola, difensore del Consorzio, ha dal canto suo dichiarato a verbale:

<<insiste per l'infondatezza della domanda presentata da Deca. Evidenza come il dato di partenza utilizzato da Deca (pari a 8.760.000

mc/annui) sia un dato di stima riferibile alla potenzialità dell'impianto; infatti, successivamente si è determinato in concreto quanti reflui dovessero interessare i 5 Comuni coinvolti e onerati. La domanda pertanto deve essere rigettata in quanto altrimenti ci sarebbe il riconoscimento di una somma maggiore di quella dovuta. Tale precisazione non può intendersi quale domanda nuova né tardiva in quanto già contenuta e spiegata nella memoria di Corap. Ciò posto, il Corap si riporta alle proprie domande, alle memorie di costituzione, agli atti e scritti depositati, a quanto dedotto ed eccepito negli atti di causa e insiste nel rigetto della domanda presentata da Deca. Precisa le conclusioni riportandosi alla propria memoria di costituzione e difesa depositata in atti in data 2 aprile 2020>>.

Il Collegio ha assegnato termini per memorie conclusionali e repliche, rispettivamente, sino al 30 aprile 2021 e al 14 maggio 2021, trattenendo la causa in decisione.

Le parti hanno depositato le memorie nei termini assegnati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. LA DOMANDA

I.1. Come osservato sopra, con la “Domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro”, datata 2 agosto 2018, la Deca ha formulato la seguente istanza: <<.... dica il Collegio Arbitrale se il Corrispettivo che spetta alla concessionaria Deca s.r.l. debba determinarsi, per tutta la durata della concessione, assumendo a base di calcolo un quantitativo di reflui fisso ed invariabile che è pari a 8.760.000 mc/annui, ritenendo al contempo del tutto arbitrario, erroneo, ingiustificato ed illegittimo ogni altro criterio sinora utilizzato ed applicato dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive. Conseguentemente, voglia il Collegio Arbitrale accertare e dichiarare il diritto della concessionaria Deca s.r.l. a percepire, sin dall'1 settembre 2013 e fino alla scadenza del rapporto, il Corrispettivo ex art. 8 della Convenzione da determinarsi secondo il criterio sopra indicato>>.

Analoghe conclusioni sono state formulate nella “Memoria di costituzione” del 3 dicembre 2019. Le conclusioni sono state poi ribadite nel “Ricorso – istanza di prosecuzione del giudizio” del 9 marzo 2021, nonché all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20 aprile 2021 (*supra*).

I.2. Corap ha invece formulato le seguenti conclusioni:

<< ... nel merito, rigettare, in ogni caso, in toto la domanda arbitrare formulata da Deca con istanza del 2.8.2018, in quanto del tutto inammissibile e infondata per le ragioni di cui in narrativa e per ogni altro motivo che potrà rilevarsi in prosieguo; per l'effetto, Voglia dichiarare, anche in applicazione dell'art. 2041 c.c., che, per tutta la durata della concessione del servizio a Deca in relazione alla Convenzione inter partes del 17.11.2010, il corrispettivo dovuto alla medesima Deca debba determinarsi in relazione e con riguardo al quantitativo di reflui effettivamente trattati e non invece sulla base del valore massimo indicato nella predetta Convenzione (pari a 8.760.000 mc/annui) e, pertanto, ritenere congruo e corretto il criterio utilizzato ed applicato dal CORAP a far data dal 2013 e a tutt'oggi e dichiarare, altresì, che tale criterio dovrà applicarsi anche in futuro; il tutto, con ogni conseguenza ed effetto...>> (Memoria di costituzione e difensiva” del 2 aprile 2020).

Tali conclusioni sono state pedissequamente replicate nella “Comparsa di costituzione a seguito di riassunzione” del 6 aprile 2021 e ribadite all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20 aprile 2021 (*supra*).

I.3. La domanda di Deca si lascia agevolmente collocare tra quelle di mero accertamento, in quanto volta a provocare una semplice cognizione sulla misura del corrispettivo contrattuale senza al contempo prevedere una richiesta di condanna al pagamento di somme.

La questione sta allora nella interpretazione della disciplina negoziale.

II. LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA E LA NATURA DELL'ARBITRATO

La clausola compromissoria invocata dalla Deca, contenuta nell'art. 32 della Convenzione, prevede che <<*ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, sarà deferita alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241 e seguenti D. Lgs. n. 163/2006*>>.

La clausola risulta valida ed efficace, oltre che direttamente applicabile alla presente controversia. Come osservato sopra, la domanda ha ad oggetto la individuazione delle modalità di calcolo del corrispettivo ai sensi della disciplina negoziale, sicché la questione si restringe *interpretazione del contratto* e, per questa via, rifluisce pienamente nel perimetro della clausola compromissoria.

Con riguardo a tale clausola non sono state sollevate eccezioni di invalidità o inefficacia, né le Parti hanno dedotto l'estraneità della controversia rispetto alla clausola.

L'assenza nella disposizione negoziale di ogni riferimento alla equità conferma che l'arbitrato è secondo diritto. Inoltre, l'arbitrato è di natura rituale non riscontrandosi nella clausola compromissoria alcun riferimento all'arbitrato irrituale. In assenza di una clausola scritta che preveda l'arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808 *ter*, primo comma, cod. proc. civ., l'arbitrato si deve infatti reputare di natura rituale.

III. ALTRI PROFILI PROCESSUALI

III.1. Come ricordato sopra, dopo la costituzione del Collegio, Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa per effetto, da un lato, della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 che, modificando la legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24, ha introdotto l'art. 6 *bis* rubricato "Liquidazione coatta amministrativa"; e per effetto, dall'altro, della delibera di Giunta regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e del D.P.G.R. n. 344

del 23 dicembre 2019, con cui, nel quadro delle leggi sopra indicate, si è provveduto tra l'altro alla nomina del Commissario liquidatore. Per mezzo di quest'ultimo, Corap è intervenuto nel presente giudizio depositando la "Memoria di costituzione e difensiva" del 2 aprile 2020.

Dichiarata la illegittimità costituzionale della legge n. 47/2019, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è venuta meno e, con essa, la capacità processuale del Commissario liquidatore.

Successivamente, con Decreto del Presidente F.F. n. 23 del 12 marzo 2021, la Regione Calabria <<ha ritenuto doversi procedere alla nomina di un Commissario straordinario esterno cui assegnare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del CORAP ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2013, individuandolo nella persona del dott. Renato Bellofiore>>. Tale nomina è stata preceduta dalla delibera di Giunta regionale n. 78 dell'11 marzo 2021 ("Sentenza Corte Costituzionale n. 22 del 26 gennaio 2021 – Individuazione Commissario Straordinario CORAP ai sensi della L.R. n. 24/2013").

Con "Comparsa di costituzione a seguito di riassunzione" del 6 aprile 2021, il nominato Commissario straordinario è intervenuto nel presente procedimento, <<nella qualità di rappresentante legale p.t. ... giusto Decreto del presidente f.f. della Giunta Regionale n. 23 del 12.03.2021>>, <<subentrando a tutti gli effetti di legge al Corap in Liquidazione coatta amministrativa, ed a tal fine dichiara di far proprie e ribadire tutta l'attività processuale difensiva sin qui svolta dal Corap in Lca con tutti gli atti fin adesso prodotti, nessuno esclusi, che qui devono intendersi integralmente richiamati e trascritti>>.

Ai sensi dell'art. 3 della legge della Regione Calabria n. 24/2013, al Commissario Straordinario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla gestione del Consorzio e, quindi, anche la capacità di stare in giudizio nel presente arbitrato, circostanza peraltro non controversa.

III.2. Con la “Comparsa di costituzione a seguito di riassunzione” del 6 aprile 2021, il Consorzio ha, tra l’altro, domandato *<<in via preliminare, ordinare l’intervento in causa dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria e Filadelfia, tutti in persona del Sindaco e l.r.p.t. ovvero, in alternativa, autorizzare l’esponente CORAP a procedere alla chiamata dei predetti Comuni nel presente giudizio>>*.

Preme innanzitutto notare che i Comuni non sono parti della Convenzione, stipulata esclusivamente tra Corap e Deca. Né i Comuni sono parti del rapporto che ha titolo nella Convenzione e, segnatamente, della obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento del canone. Tale obbligazione è imputabile soltanto a Corap. La circostanza che la provvista finanziaria necessaria alla esecuzione della prestazione pecuniaria sia messa a disposizione dai Comuni concerne i rapporti interni tra questi e il Consorzio senza mutare la destinazione del credito spettante al concessionario. Come rilevato proprio dal Consorzio, *<<il fatto che siano i Comuni a versare al CORAP le somme necessarie per pagare il corrispettivo a DECA è irrilevante, perché non vale, tecnicamente, ad escludere un rapporto di debito/credito tra il CORAP e DECA; questa circostanza, infatti, non incide sulla struttura del rapporto tra le parti in causa, che è e rimane un rapporto obbligatorio in forza del quale CORAP è tenuto ad una prestazione di natura pecuniaria in favore di DECA>>* (pp. 9-10 delle “Note autorizzate” del 24 aprile 2020). Corap ha infatti precisato che *<<i>Comuni non sono parte della Convenzione, che intercorre soltanto tra il CORAP e DECA ed è pertanto vincolante solo per essi>>*, non sussistendo *<<alcun rapporto giuridicamente plurilaterale>>* (ivi).

Da questa prospettiva, si deve certamente escludere che i Comuni siano litisconsorti necessari sicché, nel presente giudizio, si potrebbe astrattamente configurare soltanto un ordine di intervento ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ. Anche prescindendo dalla questione della applicabilità di tale disciplina

all'interno del procedimento arbitrale, notiamo che la disposizione rimanda a una valutazione di opportunità, ampiamente discrezionale, rimessa al giudicante.

Nel nostro caso, non ricorrono ragioni di opportunità in relazione alla partecipazione al giudizio dei Comuni consorziati, con la conseguenza che la richiesta di ordinare l'intervento dei Comuni deve essere rigettata.

Con convenzione sottoscritta il 18 marzo 2010 ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – espressamente richiamata nell'art. 16 della Convenzione prodotta in giudizio da Corap con la “Memoria di costituzione e difensiva” del 2 aprile 2020 – i Comuni hanno costituito l'odierno Corap come <<Ente coordinatore capofila>>, conferendo la piena gestione del rapporto di concessione relativo alla piattaforma depurativa consortile assieme a <<tutte le incombenze delle funzioni delegate>> (art. 2). Ciò attribuisce al Consorzio la piena responsabilità e legittimazione in ordine a tutti gli aspetti della gestione della concessione, compresi i rapporti controversi con il contraente privato. Il che vale ad escludere non soltanto la necessità ma anche la opportunità che i Comuni partecipino al presente procedimento arbitrale, avendo essi demandato a Corap di occuparsi della gestione del rapporto.

All'intervento dei Comuni si è, del resto, opposta Deca in più occasioni e, da ultimo, all'udienza del 7 aprile 2021, in cui ha ribadito <<la posizione di Deca di non consentire alla chiamata in causa di terzi come richiesto nella comparsa di costituzione di Corap del 6 aprile 2021>>, opponendosi inoltre <<all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi soggetti, per i medesimi motivi già illustrati nel corso dell'udienza del Collegio arbitrale dell'8 aprile 2020>>.

Tale opposizione vale, peraltro, a rigettare la ulteriore istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dei Comuni in quanto, come già osservato nella ordinanza del 13 aprile 2021, l'art. 816 *quinquies* cod. proc.

civ. stabilisce che <<l'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri>> (secondo comma).

IV. LA CONVENZIONE

IV.1. Le vicende alla origine della Convenzione si leggono nelle premesse di questa.

Con determina dirigenziale n. 25 del 15 febbraio 2010, il Corap ha deliberato di procedere alla scelta del soggetto privato cui affidare - con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi da 1 a 14, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - la concessione dei lavori pubblici avente ad oggetto <<la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento di ristrutturazione e completamento dell'esistente piattaforma consortile nell'area industriale di Lamezia Terme, anche a servizio dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria, Filadelfia e adeguamento dei relativi collettori fognari e sollevamenti>>.

Tale procedura di evidenza pubblica - che prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - si è svolta nei giorni 21 giugno 2010 e 9 luglio 2010. All'esito delle operazioni di gara, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della costituenda ATI fra le società Pronto Intervento SIDA di Butera Francesco ed Ecosistem s.r.l., nei cui confronti la stazione appaltante ha condotto le operazioni di verifica previste dalla legge.

Successivamente, con determina dirigenziale n. 94 del 22 luglio 2010, il Consorzio ha approvato gli atti di gara e, quindi, nominato "promotore" l'ATI Pronto Intervento SIDA di Butera Francesco ed Ecosistem s.r.l., con un punteggio di 62,86 punti ed una tariffa iniziale offerta di 0,2330 euro al metro cubo (oltre Iva), con progressivo incremento della tariffa nel prosieguo del

rapporto, ai sensi del piano economico finanziario allegato all'offerta presentata in gara.

Dopo aver ottenuto l'aggiudicazione definitiva in esecuzione della determina dirigenziale n. 119 del 5 ottobre 2010, le imprese partecipanti in ATI hanno costituito la società di progetto denominata Deca s.r.l. (odierna Deca), in conformità alle prescrizioni contrattuali contenute nel disciplinare di gara.

In questo quadro, con scrittura privata del 17 novembre 2010, autenticata dal Notaio Sebastiano Panzarella (Repertorio n. 9483 e Raccolta n. 6023) e registrata in Lamezia Terme il 22 novembre 2010 al n. 3488 Serie IT, Corap e Deca hanno convenuto la Convenzione designata "Convenzione per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento di ristrutturazione e completamento dell'esistente piattaforma consortile nell'area industriale di Lamezia Terme, anche a servizio dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria, Filadelfia e adeguamento dei relativi collettori fognari e sollevamenti".

IV.2. Il contenuto della Convenzione è così descritto nell'art. 4 rubricato "Oggetto del contratto":

<<a) la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e completamento dell'esistente piattaforma depurativa consortile nell'area industriale in Lamezia Terme, anche a servizio dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria, Filadelfia e adeguamento dei relativi collettori fognari e sollevamenti, il tutto così come individuato negli atti di offerta e nel contratto;

b) la gestione dell'impianto di depurazione di cui alla precedente lettera a) secondo quanto prescritto dal Capitolato di gestione e come individuato negli atti di offerta e nel contratto>> (primo comma).

L'art. 4 stabilisce, inoltre, che *<<la realizzazione di tutti gli interventi è finanziata con le risorse previste dal Piano Economico-Finanziario approvato presentato in sede di gara, interamente a spese del Concessionario e senza oneri o anticipazioni a carico del Concedente>>* (secondo comma).

La Convenzione affida quindi al concessionario, e a spese di questo, sia la ristrutturazione della piattaforma depurativa sia l'esercizio dell'impianto.

Coerentemente, sono indicati due diverse fasi di esecuzione: la prima, decorrente dalla consegna dei lavori e avente ad oggetto *<<la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e completamento dell'esistente piattaforma depurativa consortile nell'area industriale in Lamezia Terme ...>>* (art. 4, primo comma, lett. a); la seconda, decorrente dai trecento giorni successivi alla consegna dei lavori e avente ad oggetto *<<la gestione dell'impianto di deputazione di cui alla precedente lettera a) ...>>* (art. 4, primo comma, lett. b).

Per questa via, la Convenzione individua la durata del rapporto, stabilendo che *<<la presente Convenzione ha una durata di 15 (quindici) anni, a far tempo dal 12 (dodici) novembre 2010 (duemiladieci), di cui giorni 300 (trecento) per i lavori e anni 14 (quattordici) e giorni 65 (sessantacinque) per la gestione>>* (art. 5, primo comma).

IV.3. Gli obblighi del concessionario sono prevalentemente indicati nell'art. 15.

In estrema sintesi, la Convenzione pone a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti, a qualsiasi titolo, dalla gestione dell'opera, pur se emersi o accertati successivamente alla scadenza della concessione. In particolare, rientrano nella responsabilità del concessionario gli oneri relativi ad eventuali spese di bonifica, risarcimento del danno ambientale o alla salute e sanzioni irrogate dalle Autorità competenti alla vigilanza sull'attività di gestione dei rifiuti. Il concessionario è inoltre responsabile, dalla data di

sottoscrizione del verbale di consegna, della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori previsti nel progetto preliminare (presentato in fase di offerta e in seguito approvato dal concedente dopo il positivo parere della conferenza dei servizi), del funzionamento del servizio.

Alla scadenza prevista del contratto, il concessionario ha l'obbligo di consegnare al concedente l'intervento realizzato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, mettendolo nella materiale disponibilità della amministrazione senza alcun onere per la stessa (art. 5).

È infine prevista la facoltà, per il concedente, di riscattare, trascorso il primo anno di gestione, gli impianti e la relativa gestione. In tal caso al Concessionario è riconosciuto esclusivamente l'investimento residuo non ancora ammortizzato, in aggiunta ai costi di gestione maturati (art. 5).

Il concedente, da parte sua, è tenuto a versare al concessionario, a titolo di corrispettivo per la esecuzione del servizio, il prestabilito canone annuo derivante dal piano economico finanziario oltre Iva (cfr. art. 8 della Convenzione rubricato "Corrispettivo"), sul quale ampiamente *infra* (§ V).

IV.4. In forza di tale Convenzione, Deca, con proprie risorse previste dal piano economico finanziario presentato in gara, ha assunto l'obbligo di progettare, ristrutturare, completare e gestire – per la durata di 15 anni – la piattaforma depurativa consortile a servizio dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria e Filadelfia. Questi ultimi, infatti, con ulteriore convenzione *ex art.* 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno individuato il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro (ossia l'odierno Corap) quale "Ente Capofila".

La procedura di affidamento e la conseguente Convenzione rifluiscono nella categoria del così detto progetto di finanza (già disciplinato dall'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 e oggi dall'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) volto alla realizzazione, attraverso capitali privati, di

lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Si tratta di una particolare forma di concessione, alternativa a quella generale oggi disciplinata dagli artt. 164 ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, promossa su iniziativa della pubblica amministrazione (come nel nostro caso) oppure del privato. Essa implica una cooperazione tra settore pubblico e privato in vista della costruzione e gestione di opere o in vista della erogazione di servizi, con assunzione dei rischi da parte dell'operatore privato. Il quale, dopo avere eventualmente attinto un finanziamento e provveduto alla realizzazione del progetto, mette in esercizio l'attività con lo scopo di percepire flussi di cassa sufficienti a remunerare l'investimento e a procurare un utile.

Tra gli elementi caratteristici della concessione fondata sul progetto di finanza vi è il trasferimento dei rischi in capo al concessionario il quale, con i propri capitali, assume l'impegno di costruire l'opera e di curarne la gestione per tutto l'arco di durata della concessione.

Tale rischio comprende entro di sé varie specie: (i) il così detto rischio di costruzione, il quale raccoglie una ampia serie di eventi connessi alla esecuzione dei lavori i quali oscillano dal ritardo nella esecuzione sino alla omessa realizzazione dell'opera; (ii) il così detto rischio di disponibilità connesso alla effettiva capacità del concessionario di eseguire le prestazioni dedotte nel contratto; (iii) il così detto rischio di domanda, collegato alle variazioni nella richiesta del servizio e, conseguentemente, nei flussi di cassa.

Il trasferimento del rischio verso il concessionario è previsto dalla disciplina normativa europea. La Direttiva 2014/23/UE stabilisce, nel considerando 18, che *<<la caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative*

normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore>>.

Su questa linea, la giurisprudenza nazionale e la prassi dell'ANAC (cfr. determina n. 10 del 2015) hanno ribadito che l'allocazione del rischio in capo al concessionario configura un tratto essenziale del rapporto di concessione, osservando che il rischio deve essere trasferito già nella fase prodromica di scelta del contraente privato e non solo in quella, successiva, di esecuzione del contratto.

Si tratta dunque del rischio che, nel corso dell'esecuzione del rapporto, si dia in pregiudizio del concessionario una alterazione dell'equilibrio economico-finanziario previsto in fase di affidamento.

Siffatto rischio caratterizza certamente la Convenzione.

Nella logica di tale atto, i ricavi di Deca – necessari per remunerare i costi di completamento ed esercizio dell'impianto – hanno una duplice fonte: per un verso, i “ricavi da enti”, vale a dire quelli corrisposti dal concedente; per altro verso, i “ricavi conto terzi”, ossia i ricavi percepiti mediante il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti da soggetti “terzi” (diversi dal Consorzio e dai Comuni consorziati).

Il rischio operativo sussiste con riguardo ad ambedue le fonti di ricavo.

Sotto il profilo dei “ricavi da ente”, da parte per ora ogni questione relativa alla determinazione del corrispettivo (*infra* § V), la Convenzione stabilisce che un eventuale incremento dei reflui conferiti rispetto alla quantità stabilita negozialmente ai fini del servizio – fissata in 8.760.000 mc/annui, corrispondenti a 120.000 abitanti equivalenti – non implica un incremento del corrispettivo dovuto da parte del concedente. In particolare, nello “Studio di fattibilità” (Allegato B della Convenzione) si stabilisce che <<*il canone annuale, così determinato, resterà invariato anche al crescere degli abitanti equivalenti*>>, prendendo il Concessionario <<*atto che il canone sopraccitato costituisce corrispettivo totale*>>.

Ciò significa che la Convenzione assegna a Deca l'obbligo di garantire, alle medesime condizioni previste nel piano economico finanziario, la gestione del servizio di depurazione anche qualora dovesse registrarsi un "sovraccarico" di reflui rispetto a quelli fissati negozialmente (8.760.000 mc/annui), con corrispondente aumento dei costi di gestione della piattaforma. L'eventuale incremento della quantità di reflui trattati non determina, in altri termini, il diritto del concessionario a una revisione ovvero a un adeguamento del canone.

Invece, sotto il profilo dei "ricavi conto terzi", il rischio del concessionario è quello tipico di mercato connesso al volume della domanda di servizio da parte di soggetti diversi dal concedente. Una eventuale contrazione della domanda complessiva del mercato, oppure una riduzione della specifica domanda verso il concessionario in ragione della presenza di eventuali concorrenti, si converte così in un'alterazione dell'equilibrio economico – finanziario pronosticato dal concessionario al momento dell'offerta. Laddove, cioè, vi fosse una minore domanda da parte di terzi, Deca potrebbe non essere in grado di avere a disposizione i flussi di risorse necessari per conseguire una piena remunerazione degli investimenti e un eventuale utile.

Alla luce di tali considerazioni, il rapporto deve, come osservato sopra, essere sussunto nell'ambito della concessione. Tale qualificazione, del resto, non risulta controversa tra le parti.

V. IL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

V.1. La prospettiva di Deca è ben riassunta nelle pp. 14 e 15 delle "Note autorizzate" del 24 aprile 2020.

Si afferma che l'art. 8 della Convenzione, dedicato alla determinazione del corrispettivo, svolgerebbe un richiamo all'allegato piano economico finanziario, nel quale vi sarebbe <<l'indicazione dei ricavi di ciascun anno di concessione ottenuti moltiplicando la tariffa annua offerta da Deca s.r.l. per il

quantitativo fisso ed invariabile di 8.750.000 mc/annui di reflui, così come stimati dalla stazione appaltante negli atti di gara e specificatamente nello Studio di Fattibilità (all. B Convenzione) alle pagine 29 e 30 sotto il paragrafo denominato “Corrispettivo”>>. Ancora, <<la formulazione dell’offerta da parte dell’odierna concessionaria è avvenuta nel rigoroso rispetto delle vincolanti indicazioni contenute negli atti di gara, ed in particolare del sopra richiamato Studio di Fattibilità che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, quindi pienamente vincolante fra le parti contraenti>>. Ne deriverebbe la difformità del contegno di Corap alla disciplina negoziale, in quanto il Consorzio <<sin dall’1 settembre 2012, ha riconosciuto e tuttora riconosce al concessionario un Corrispettivo ridotto, che non tiene conto del prestabilito quantitativo di reflui stimati negli atti di gara pari a 8.760.000 mc/annui e corrispondenti a 120.000 abitanti equivalenti>>, con la conseguenza di incidere <<sui ricavi previsti dal Piano Economico Finanziario, con l’effetto di produrre un ingiusto e ingiustificato squilibrio del sinallagma contrattuale>>.

Nella “Comparsa conclusionale” del 30 aprile 2021, Deca ha osservato che il significato della disciplina negoziale e, segnatamente, la determinazione del corrispettivo sarebbe <<del tutto inequivoco, verrebbe da dire non suscettibile di alcuna interpretazione, in claris non fit interpretatio>> (p. 11).

In particolare, <<il compenso previsto per l’espletamento del servizio è determinato da una semplice operazione aritmetica, vale a dire dalla tariffa annua offerta dal Concessionario moltiplicata per il quantitativo fisso ed invariabile di 8.760.000 mc/annui di reflui, individuato negli atti di gara ed in particolare nel predetto Piano Economico Finanziario (allegato D)>> (ivi).

Ciò sarebbe coerente alla peculiare natura dell’affidamento e del rapporto tra le parti, fondato sul progetto di finanza, ove <<la profittabilità dell’operazione è stata valutata dall’ATI concorrente al momento di presentare il progetto preliminare e l’offerta economica (Piano Economico Finanziario)

nell'ambito della gara pubblica indetta, sulla scorta di un dato preliminare fisso e imm modificabile, costituito dai "reflui prodotti da 120.00 a.e. (fissati in 8.760.000 mc/annui)" – (cfr. Studio di Fattibilità nel paragrafo rubricato Corrispettivo)>> (p. 12). Sicché <<qualsiasi modificazione diversa da quelle espressamente previste nel Codice degli Appalti Pubblici, infatti, non solo determinerebbe uno squilibrio del sinallagma contrattuale comprimendo le aspettative di guadagno della parte privata, ma vieppiù minerebbe alle radici lo stesso significato giuridico-economico del progetto di finanza, in quanto alla parte privata sarebbe impossibile ... poter determinare la profittabilità dell'opera al momento della presentazione del progetto e, come ovvio, al momento di qualificarne la sostenibilità economico finanziaria>> (p. 13).

Le deduzioni del Consorzio sono invece ben riassunte nella "Comparsa conclusionale" del 30 aprile 2021, ove si afferma che la determinazione del corrispettivo dovrebbe svolgersi <<non in base ad un canone fisso e immutabile di metri cubi da moltiplicare al canone determinato dalle parti ma in base ad un canone variabile dei reflui effettivamente trattati presso la piattaforma depurativa. Tale lapalissiana conclusione deriva dalla lettura degli atti contrattuali oltre che dalle regole che presiedono all'istituto del project financing posto a base dell'affidamento>> (p. 5). Pertanto, <<il predetto parametro (8.760.000 mc/a), rinveniente dallo Studio di Fattibilità posto a base della procedura di gara della Concessione, è solo un dato di partenza per una stima dei costi di massima, utile al solo fine di consentire ai partecipanti alla gara (poi vinta, appunto, da Deca) di poter formulare una congrua offerta per la gestione dell'impianto. Alla luce di quanto sopra, pertanto, aderire alla richiesta di Deca e compensarla secondo i parametri in essa indicati comporterebbe che la tariffa corrisposta dai cittadini come aliquota sei metri cubi (mc) di acqua consumata verrebbe, poi, senza giustificazione alcuna, fatturata ai Comuni mandanti che dovrebbero remunerare per un servizio che non hanno, in effetti, mai ricevuto: in altre parole, i Comuni dovrebbero pagare in relazione a metri cubi mai da essi

prodotti e, dunque, mai trattati con il servizio svolto da Deca sulla base della Convenzione 17.11.2010>> (p. 6). Secondo il Consorzio <<anche la Perizia Giurata del 18/06/2013 dell'A.D. della Deca s.r.l. (allegato 4 alla memoria di costituzione del Corap), conferma la centralità dei misuratori di portata per il metodo di calcolo sui corrispettivi ed in particolare "... al fine della contabilizzazione dei reflui prodotti da ciascuna amministrazione comunale collettata all'impianto di depurazione ...", Sono i misuratori di portata che determinano effettivamente ed in maniera incontrovertibile i metri cubi di reflui che giungono alla piattaforma depurativa e non altro, consentendo in tal modo di attribuire a ciascuno dei cinque comuni quanto effettivamente gli stessi devono corrispondere al Corap e, successivamente, a Deca>> (p. 6-7).

Inoltre, <<per principio generale dell'ordinamento giuridico l'interpretazione degli accordi tra le parti dev'essere sempre compiuta alla luce del criterio di buona fede e correttezza che vale quale clausola e principio generale che governa la generale area dei contratti e delle obbligazioni, in virtù del disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c., e che vale, altresì, come criterio integrativo di interpretazione delle previsioni contrattuali>> (pp. 7-8).

Infine, <<l'importo oggi esposto da Deca nel presente procedimento non è affatto dovuto perché incontra, in definitiva, il divieto dell'art. 2041 c.c., che impone di non arricchirsi sine causa a spese altrui, e in tal caso, l'ingiustificato arricchimento sarebbe ancor più esecrabile perché, come si è detto, comporterebbe un ingiustificato aggravio dei costi a carico dei comuni e, dunque, in definitiva dei cittadini>> (p. 8).

Occorre per completezza ricordare che, nella "Memoria di costituzione e difensiva" del 2 aprile 2020, Corap ha dedotto che <<a far data dall'1 settembre 2013, a seguito di quanto previsto al punto n. 1 del verbale della riunione tecnica del precedente 7.6. 2013 (doc. 3), le modalità di liquidazione da parte della Concedente CORAP dei corrispettivi dovuti al Concessionario Deca sono state modificate, in quanto si è passati dalla corresponsione di un canone

fisso alla liquidazione, invece, di un canone variabile, dato dalla misurazione dei reflui effettivamente trattati presso la piattaforma depurativa. Senonché, dopo la suddetta modifica dei compensi a far data dal 2013, la Deca, constatato che in impianto arrivavano meno reflui di quanto previsto all'epoca della Convenzione, ha richiesto che le venisse, comunque, riconosciuto un corrispettivo che tenesse conto non dei quantitativi di refluo effettivamente trattati, ma del valore fisso stimato negli atti di gara, ossia 8.760.000 mc/annuo, moltiplicato per la tariffa Euro/mc>> (p. 6).

V.2. Come evidente, la controversia tra le parti ruota intorno alle modalità di determinazione del corrispettivo negoziale: se – come ipotizzato da Deca - il canone sia dato dalla moltiplicazione di due termini fissi (tariffa e reflui); oppure – come ipotizzato da Corap - dalla moltiplicazione di un termine fisso (tariffa) e uno variabile (reflui) in funzione delle quantità effettivamente conferite e trattate.

Occorre allora muovere dall'art. 8 della Convenzione:

<<Al Concessionario per l'espletamento del servizio – così si legge nel primo comma – sarà corrisposto dal Concedente il prestabilito canone annuo derivante dal Piano Economico Finanziario (allegato D) oltre I.v.a.>>.

La clausola svolge un rinvio al piano economico finanziario allegato al contratto, piano cui è demandato di individuare il canone.

Nel “Piano economico finanziario costituenda ati pronto interventi sida + ecosistem conto economico” (già designato “piano economico finanziario”), contenuto a p. 11 dell'allegato D alla Convenzione (“Conto economico del progetto” depositato da Deca con la memoria del 3 dicembre 2019), i “Ricavi da enti” sono indicati anno per anno, dal primo al quindicesimo, oscillando da 1.020.540 euro (primo anno) a 2.635.884 euro (quindicesimo anno).

Nella pagina successiva dell'allegato D si precisa, a proposito dei “Ricavi da enti”, che:

<<Il primo anno i ricavi saranno dati dal prodotto della tariffa, ribassata dello 0,3%, e quindi pari ad Euro 0,2330 per i mc/a 8.760.000 (portata influente), ridotti del 50%, in quanto è il periodo transitorio che va dalla consegna dei lavori all'avvio della gestione ordinaria. Successivamente il concessionario praticherà uno sconto sulla tariffa dello 0,5% (la tariffa sarà pertanto di Euro 0,2326). Dal terzo anno in poi la tariffa per come determinata subirà annualmente un incremento forfettario del 2%>>.

In calce a tale clausola è trascritta una tabella con la indicazione analitica degli importi della tariffa, i quali trascorrono da 0,2330 euro nel primo anno a 0,3009 euro nel quindicesimo anno.

La comparazione dei “Ricavi da enti” indicati anno per anno nel piano economico finanziario (p. 11 dell'allegato D) e dei valori di tariffa indicati nella pagina successiva chiarisce che i primi corrispondono esattamente al prodotto di tali valori di tariffa per il fattore fisso di 8.760.000. A variare di anno in anno è, così, soltanto l'aliquota della tariffa – da 0,2330 sino a 0,3009 euro – mentre rimane invariata la quantità dei reflui considerata ai fini del calcolo del canone, quantità che nella operazione aritmetica configura un termine costante.

Da questa angolazione, la lettura combinata di testo negoziale e piano economico finanziario restituisce univocamente il significato secondo cui il canone dovuto da Corap è fisso e indifferente alla quantità di reflui trattati. A ben vedere, il piano economico e finanziario non tanto scioglie una ambiguità semantica del testo contrattuale – quasi che questo sia compatibile con due alternativi significati – quanto, piuttosto, individua stipulativamente il senso del lemma “canone”, precisando che questo corrisponde a un valore forfettario e prestabilito secondo il congegno di calcolo descritto nell'allegato D.

Questa lettura spiega perché, laddove abbiano inteso, in altri luoghi, commisurare il corrispettivo *<<ai quantitativi dei reflui effettivamente conferiti>>*, le parti lo hanno espressamente dedotto. Così con riferimento alle

royalties disciplinate nell'art. 9 della Convenzione, ossia le somme che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente in funzione dei ricavi connessi al trattamento dei reflui conferiti da terzi diversi dal Consorzio.

Nello stabilire che <<*il Concessionario riconoscerà al Concedente una royalty pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) a mc. (mentro cubo)*>>, la disposizione ha infatti cura di specificare che <<*la royalty è strettamente legata ai quantitativi dei reflui effettivamente conferiti da terzi e trattati dall'impianto in conto terzi*>> (rispettivamente primo e secondo comma).

In tale direzione militano ulteriori considerazioni di ordine sistematico e razionale le quali rivelano che al termine "canone" contenuto nell'art. 8 non può che esse associato il significato appena indicato.

V.3. La Convenzione stabilisce una riduzione del canone con riferimento alla prima fase del rapporto, cioè a quella, come osservato sopra (§ IV.2), che ha ad oggetto <<*la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e completamento dell'esistente piattaforma depurativa consortile nell'area industriale in Lamezia Terme ...*>> (art. 4, primo comma, lett. a).

Per tale periodo, vale a dire <<*per il periodo transitorio dalla consegna dei lavori all'avvio della gestione ordinaria (dalla data del verbale di verifica tecnico-funzionale e consegna del sistema depurativo) al Concessionario sarà riconosciuto il canone come sopra determinato ridotto del 50% (cinquanta per cento)*>> (art. 8, terzo comma).

La riduzione del canone riguarda dunque il <<*periodo transitorio*>> coincidente con la prima fase compresa tra la consegna dei lavori (12 novembre 2010, cfr. all. L alla Convenzione) e l'inizio di esercizio degli impianti.

Tale riduzione di canone può essere astrattamente collegata a duplice ordine di ragioni.

Si può ipotizzare che, in questa prima fase del rapporto, il concessionario non compia alcuna attività di trattamento dei reflui, dovendo provvedere esclusivamente agli interventi di ristrutturazione e completamento dell'impianto i quali precluderebbero di svolgere, nel frattempo, la attività di trattamento.

Si può altresì ipotizzare che il concessionario proceda al trattamento dei reflui anche durante tale fase, sebbene in misura inferiore al periodo di <<gestione ordinaria>> a causa della concomitanza dei lavori.

In ambedue i casi, la riduzione del canone dipende dalla minore (o addirittura nulla) quantità di reflui che, nel periodo transitorio, sono trattati da parte del Concessionario.

Ora, a pensare che il corrispettivo sia dato, ai sensi dell'art. 8, dal prodotto di tariffa e quantità di reflui effettivamente trattati, la clausola che stabilisce una riduzione forfettaria del canone nella prima fase non avrebbe alcuna razionalità. Laddove in tale fase i reflui trattati fossero minori (o nulli), la riduzione del canone (sino a zero nell'ipotesi in cui non fosse trattato alcun refluo) si determinerebbe automaticamente, essendo la quantità effettiva uno dei fattori della moltiplicazione. Se le quantità concorressero a determinare la misura del canone, la contrazione del canone nella prima fase sarebbe, per così dire, una conseguenza fatale che renderebbe inutile se non eccentrica la disciplina contenuta nel terzo comma dell'art. 8.

Nello stabilire la riduzione del canone per il periodo transitorio, l'art. 8 terzo comma della Convenzione è munito di un significato razionale soltanto se il canone si consideri fisso e insensibile al variare della quantità dei reflui.

Ancora, verso il significato sopra ipotizzato milita la disciplina posta dal quarto comma dell'art. 8, il quale così stabilisce:

<<in caso di interruzione del conferimento dei liquami all'impianto di depurazione, per qualsiasi motivo (avaria delle pompe di spinta, non funzionamento del gruppo elettrogeno, rottura della tubazione, ecc.), fermo

restando la responsabilità diretta del Concessionario – civile e penale – per l'inquinamento prodotto su suolo, si procederà, in fase di liquidazione del relativo bimestre, alla decurtazione di una somma commisurata al quantitativo di reflui non conferiti all'impianto e, quindi, non trattati e all'applicazione di una penale come specificato nel disciplinare questionale per ogni giorno di indisponibilità del trattamento>>.

Anche qui, se si ipotizzasse che la misura del canone sia in relazione alla quantità dei reflui trattati, la clausola in esame non obbedirebbe ad alcuna logica essendo affatto superflua nella parte in cui prevede una *<<decurtazione di una somma commisurata al quantitativo di reflui non conferiti all'impianto>>*. Laddove la misura del corrispettivo fosse modulata in funzione della misura dei reflui, non occorrerebbe precisare che, in caso di interruzione, è corrisposto in canone decurtato in ragione delle minori quantità. Le minori quantità, infatti, già implicherebbero un minor canone.

Altre clausole della Convenzione confermano che le parti hanno individuato un corrispettivo fisso e forfettario.

Così, ad esempio, il quinto comma dell'art. 8, il quale così recita:

<<il Concessionario prende atto che il canone sopraccitato costituisce corrispettivo totale, ossia comprensivo di ogni onere concesso, oltre all'investimento iniziale, alla sorveglianza, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo giornaliero (festivi compresi) delle strutture dell'intero sistema depurativo, eventuali implementazioni o aggiunte realizzate dell'ambito del sistema depurativo come definite nel progetto preliminare (offerto in fase di gara ed approvato dal Concedente), alla fornitura di energia, al trasporto e smaltimento dei fanghi, delle sabbie, del vaglio e quant'altro prodotto dall'intero sistema depurativo oggetto d'appalto (impianto di depurazione, collettori fognari e relativi impianti di sollevamento, gruppi elettrogeni, stazione di spinta a mare, condotta di allontanamento acque depurate ecc.)>>.

Sulla medesima linea, infine, lo “Studio di fattibilità” allegato alla Convenzione.

Qui, nell’art. 4, si prevede che *<<il canone annuo posto a base di gara ammonta a complessivi Euro 2.048.154,07 oltre I.V.A., corrispondente ad una tariffa (per oneri di gestione e finanziario) di Euro 0,2338. L’effettiva tariffa che scaturirà dalle operazioni di gara compenserà ogni onere connesso all’investimento ed alla gestione come precedentemente specificato>>*.

Facile rilevare che il canone globale posto a base di gara (2.048.154,07 euro) è dato dalla moltiplicazione di 0,2338 euro per circa 8.760.000 e che, dunque, è stato posto a base di gara un canone insuscettibile di variazione sotto il profilo delle quantità di reflui.

Il medesimo articolo dello “Studio di fattibilità” *<<precisa che il canone annuo, che rimane fisso a meno dell’aggiornamento ISTAT offerto in sede di gara, si determinerà con riferimento ai reflui prodotti da 120.000 a.e. (fissati in 8.760.000 mc/annui) ed alla tariffa offerta in sede di gara dall’aggiudicatario>>*. La clausola negoziale soggiunge che *<<il canone annuale, così determinato, resterà invariato anche al crescere degli abitanti equivalenti>>*, prendendo il Concessionario *<<atto che il canone sopraccitato costituisce corrispettivo totale>>*.

Le parti, insomma, hanno stabilito il canone sulla base di valori prospettici e, per così dire, artificiali, riversando sul concessionario il rischio dei maggiori costi connessi all’incremento degli abitanti oltre che il rischio di minori ricavi derivanti dalla committenza terza. Tali rischi, caratteristici della concessione fondata sul progetto di finanza, sono in parte mitigati dalle modalità di calcolo dei “ricavi da enti”. Questi ultimi sono determinati in maniera fissa proprio allo scopo di stabilizzare i flussi attesi dal concessionario e, con essi, le probabilità di remunerazione dell’investimento compiuto dal privato.

V.4. A superare tale interpretazione non valgono le deduzioni del Consorzio.

Non l'osservazione che l'interpretazione del testo dovrebbe essere svolta attraverso il criterio della buona fede e correttezza. Come rilevato in precedenza, il piano economico e finanziario, più che sciogliere una ambiguità di senso della Convenzione, definisce il lemma "canone", così rendendo monosemico il significato letterale del testo negoziale e arrestando in radice ogni dubbio interpretativo. Anche postulando, per ipotesi, che il canone della buona fede indichi il diverso significato adombrato da Corap, si dovrebbe reputare, al fine di abbandonare il senso sopra accolto, che tale criterio ermeneutico possa contrapporsi alla chiarezza del testo, aggiungendo un senso diverso da quello univocamente restituito attraverso l'ispezione sistematica delle parole utilizzate dalle parti. Conclusione che urta contro il rilievo, acquisito nella letteratura e nella giurisprudenza (sin da Cass., sez. III, 14 aprile 1975, n. 1418; confermata da Cass., sez. III, 18 maggio 2001, n. 6819), in base a cui il canone della buona fede integra un criterio ermeneutico sussidiario, cui si può ricorrere soltanto quando la lettera del contratto, anche alla luce della comune intenzione delle parti, non permetta (come invece nel nostro caso) di giungere a un senso univoco.

Né riesce persuasiva la osservazione che, ad accogliere il senso sopra ipotizzato, si giungerebbe al risultato di riversare sui singoli Comuni consorziati un costo privo di servizio, ossia il costo collegato alla differenza tra il valore ideale di 8.760.000 mc e il valore dei reflui effettivamente conferiti all'impianto.

Anche tale argomentazione si fonda, in realtà, su una opzione interpretativa (la così detta interpretazione orientata alle conseguenze o secondo inconveniente) che vorrebbe escludere un certo significato, quantunque univoco, in quanto suscettibile di condurre a conseguenze considerate inique. Di là dei rilievi appena formulati rispetto a un simile metodo ermeneutico – nella parte in cui pretende di sostituire un significato

obiettivo del testo con altro che, seppure non deducibile linguisticamente, sia reputato più equo -, è agevole osservare come l'ipotizzata locupletazione si produrrebbe immediatamente a carico del Consorzio, anziché a carico dei Comuni, essendo Corap il titolare della obbligazione pecuniaria (*supra* § III.2.). Ma tale eventuale locupletazione non risulta affatto indebita in quanto espressamente programmata dal contratto e razionalmente concepita, come osservato sopra, allo scopo di mitigare gli ulteriori rischi del concessionario sia con riferimento ad un incremento degli abitanti serviti dall'impianto sia con riferimento a una minore domanda da parte di terzi.

Infine, non è persuasiva la tesi secondo cui la modalità di calcolo del corrispettivo disciolta dai reflui effettivamente conferiti sarebbe normativamente preclusa dal divieto di arricchimento senza causa disciplinato nell'art. 2041 cod. civ.

Come noto, tale disposizione contempla l'azione volta a ripristinare l'attribuzione patrimoniale che non sia giustificata da una causa. Ipotesi affatto diversa dal nostro caso in cui l'attribuzione patrimoniale dal Consorzio a Deca ha titolo, appunto, nella Convenzione stipulata tra le parti, le quali hanno concordemente e liberamente individuato la misura dello scambio tra le reciproche prestazioni. Il riferimento all'azione di arricchimento senza causa è quindi inconferente ai fini della decisione della presente controversia a meno di non reputare, come questo Collegio certamente non reputa, che l'art. 2041 cod. civ. attribuisca al giudicante il potere di modificare dall'esterno la misura dello scambio prevista nel contratto, sostituendo il corrispettivo stabilito dalle parti con altro reputato più congruo.

Ferme queste considerazioni dirimenti, conviene per completezza soffermarsi sulle ulteriori deduzioni di Deca che, astrattamente, implicherebbero fatti o prove che, in quanto introdotti in giudizio successivamente ai termini assegnati da Codesto Collegio nella ordinanza del 24 ottobre 2019, si esporrebbero alle eccezioni di inammissibilità e decadenza

sollevate da Deca sin dall'udienza dell'8 aprile 2020 e ribadite anche nella udienza precisazione delle conclusioni.

Pure prescindendo dalla eccezione di inammissibilità di Deca, si può facilmente notare che le conclusioni sopra fermate non sarebbero rovesciate nel merito.

In primo luogo, non si mostra decisivo il documento allegato *sub* 4 alla “Memoria di costituzione e difensiva” depositata dal Consorzio in data 2 aprile 2020, il quale reca delle mere dichiarazioni del rappresentante legale di Deca in ordine alle modalità tecniche di misurazione dei conferimenti da parte dei singoli Comuni consorziati.

Tale dichiarazione non integra una modificazione della Convenzione e, segnatamente, delle modalità di calcolo del corrispettivo dovuto dal Consorzio. Del resto, la circostanza che siano stati installati dei misuratori dei reflui conferiti dai singoli Comuni è ben compatibile con il criterio del corrispettivo fisso e immutabile. La misurazione dei reflui effettivamente conferiti potrebbe infatti essere utile – nei rapporti interni tra Consorzio e Comuni, rapporti come osservato più volte estranei alla Convenzione – ad individuare le proporzioni attraverso cui ripartire tra i consorziati il canone prestabilito e fisso da corrispondere a Deca.

Né il quadro muta alla luce dell'allegato *sub* 4 alla “Memoria di costituzione e difensiva” depositata dal Consorzio in data 2 aprile 2020.

Tale documento reca il “Verbale della riunione tecnica del 07.06.2013” svolta presso il Comune di Lamezia Terme con la partecipazione, tra l'altro, dei rappresentanti di Deca.

Con riferimento al tema di discussione concernente il “Riconoscimento della tariffa piena, posta a base di gara, pari ad Euro 0,2373/mc a far data dal 01.01.2013 con l'adeguamento annuale previsto dal PEF originario”, i partecipanti hanno dichiarato che *<<si concorda su questo punto e si precisa che a far data dal 1 settembre 2013 il calcolo dei reflui passerà da abitanti*

equivalenti a quantitativi effettivamente conferiti con il massimale, in caso di portate maggiori, previsto nel bando di gara>>.

Neanche tale atto è idoneo a determinare una modificazione della Convenzione. In disparte le obiettive lacune che l'eventuale atto modificativo avrebbe sul piano della forma *ad substantiam*, in quanto convenuto all'interno del verbale di una riunione sottoscritto esclusivamente da un Assessore del Comune nella cui sede si è svolta la riunione, esso risulterebbe inefficace in quanto sarebbe stato convenuto tra soggetti diversi dai contraenti dell'atto modificato e, in ogni caso, da parte di un soggetto diverso dal rappresentante legale di Corap.

Esclusa la idoneità dell'atto a determinare una vicenda modificativa della Convenzione, si deve anche escludere che esso sia suscettibile di propiziare una diversa interpretazione; anzi, sarebbe proprio tale atto a confermare la interpretazione sopra accolta. Nell'affermare che *<<a far data dal 1 settembre 2013 il calcolo dei reflui passerà da abitanti equivalenti a quantitativi effettivamente conferiti>>*, i partecipanti alla riunione hanno confermato che il testo originario (e, per quello che risulta, ancora corrente) della Convenzione non collega la determinazione del corrispettivo ai reflui effettivamente conferiti.

VI. SUL VALORE DELLA CONTROVERSIA. SULLE SPESE

VI.1. Giova ricordare che il Collegio ha più volte invitato le parti a precisare il valore della controversia.

A tal riguardo, le parti hanno così dedotto.

Con le "Note autorizzate" del 24 aprile 2020, Deca ha affermato che *<<il valore della causa è pari ad Euro 1.968.675,85 oltre IVA, ossia la differenza fra l'importo dovuto a DECA ai sensi dell'art. 8 della Convenzione ed il minor importo contabilizzato dal CO.R.A.P., con propri provvedimenti, per il periodo intercorrente tra il 01.09.2013 ed il 29.02.20, salvo errori e/o omissioni>>*;

precisazione, quest'ultima, confermata nella "Indicazione di valore delle domande proposte nel procedimento arbitrale da parte di DECA S.R.L." trasmessa l'1 giugno 2020.

Con "Comunicazione relativa alla determinazione del valore della controversia" dell'8 aprile 2021, Corap ha dichiarato che *<<tenendo conto delle pretese avanzate da Deca s.r.l. nella lettera 26.3.2020, l'importo della controversia è pari ad Euro 3.684.955,09>>*, richiamando il medesimo valore già indicato nel documento "Elementi utili ai fini della determinazione del valore della controversia" depositato in data 24 aprile 2020.

Ai fini della determinazione del valore, quest'ultima indicazione riesce più pertinente. Tale valore esprime infatti quello effettivo avuto riguardo agli interessi perseguiti dalle parti (cfr. art. 5, secondo comma, d.m. n. 55/2014).

Rammentiamo che il quesito introduttivo implica la individuazione del *<<Corrispettivo che spetta alla concessionaria Deca s.r.l. sin dall'1 settembre 2013 e fino alla scadenza del rapporto>>*, in quanto reputato *<<del tutto arbitrario, erroneo, ingiustificato ed illegittimo ogni altro criterio sinora utilizzato ed applicato dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive>>*. Pertanto, la domanda ha concretamente lo scopo di accertare se il corrispettivo debba essere determinato secondo la misura indicata da Deca ovvero secondo la minore misura indicata e sino ad ora corrisposta da Corap, con riferimento all'intera durata della Convenzione (*<<sin dall'1 settembre 2013 e fino alla scadenza del rapporto>>*).

Da questo punto di vista, il valore indicato da Deca si mostra parziale in quanto ha ad oggetto, esclusivamente, l'ipotetico conguaglio maturato da Deca a partire dal settembre 2013 e sino al febbraio 2020: differenza che, concordemente, le parti stimano pari a 1.968.675,85 euro.

Al fine di determinare l'ipotetica differenza relativa al periodo successivo, compreso tra il febbraio 2020 e il termine finale della Convenzione,

risulta utile il criterio indicato da Corap con la “Comunicazione relativa alla determinazione del valore della controversia” dell’8 aprile 2021”.

Con tale atto, il Consorzio ha diviso la somma di 1.968.675,85 euro per il numero dei mesi compresi tra il settembre 2013 e il febbraio 2020, così calcolando che, per ogni mese, è maturata una differenza a vantaggio di Deca pari, mediamente, a 25.239,68 euro. Quest’ultimo importo è stato moltiplicato per il numero di mesi compresi tra il febbraio 2020 e il termine finale della Convenzione (68 mesi), ottenendo la differenza prospettica di 1.716.281,24 euro.

La somma di 1.716.281,24 euro e di 1.968.675,85 euro restituisce l’importo di 3.684.955,09 euro che esprime, appunto, il valore effettivo della controversia come determinabile sulla base dei dati a disposizione.

VI.2. Le spese del presente procedimento, il compenso degli Arbitri e le spese per l’assistenza tecnica sostenute dalle parti seguono il criterio della soccombenza, sicché devono essere poste a carico del Consorzio.

Con riguardo alle spese di lite, si procede all’applicazione dei parametri individuati dal d.m. n. 55/2014 con riferimento alle cause di valore compreso tra 2.000.000 euro e 4.000.000 euro (tabella 2), con la riduzione del 50% del compenso relativo alle fasi “studio della controversia”, “introduttiva” e “decisionale”, giacché le difese delle parti hanno avuto prevalentemente ad oggetto la sola questione del criterio di calcolo del corrispettivo contrattuale; e con la riduzione dell’80% della fase “di trattazione e istruttoria”, considerato che nel presente giudizio non sono stati assunti mezzi di prova costituenda né consulenze e che, pertanto, la fase strettamente istruttoria è risultata pressoché assente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio arbitrale, come sopra designato e costituito, definitivamente pronunciando sui quesiti, domande ed eccezioni proposti dalle Parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza di merito e istruttoria, così provvede:

- 1.** in accoglimento della domanda formulata da Deca s.r.l. dichiara che il corrispettivo spettante alla concessionaria ai sensi dell'art. 8 della Convenzione del 17 novembre 2010 e derivante dai "ricavi da enti" deve essere determinato, per tutta la durata della concessione, moltiplicando un quantitativo di reflui fisso ed invariabile, pari 8.760.000 mc/annui, per la tariffa offerta per ciascun anno di concessione; pertanto accerta che Deca s.r.l. ha diritto a percepire, sin dall'1° settembre 2013 e sino alla scadenza del rapporto, il corrispettivo calcolato secondo tale criterio e non secondo il diverso criterio, collegato ai reflui effettivamente conferiti, indicato dal Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive
- 2.** condanna il Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive alla rifusione delle spese legali che sono liquidate in 3.708 euro per "studio della controversia", 2.447 euro per "fase introduttiva", 4.356,80 euro per "fase di trattazione e istruttoria", 6.448 euro per "fase decisionale", oltre spese vive, spese generali e accessori di legge
- 3.** esclusivamente nei rapporti interni tra le parti, pone a carico del Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive le spese di funzionamento del presente procedimento arbitrale e il compenso degli Arbitri e del Segretario, come determinati con delibera della Camera arbitrale ai sensi dell'art. 209, comma 16, decreto legislativo n. 50/2016, con vincolo di solidarietà tra le parti nei confronti della Camera arbitrale e del Collegio.

Così è deciso in Roma, in conferenza personale mediante collegamento telematico audio/video in data 25 giugno 2021 all'unanimità dei componenti del Collegio arbitrale i quali formano il presente lodo in originale digitale e lo

sottoscrivono con firma digitale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti e della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 gennaio 2019, n. 48.

L'imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente ad una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero degli originali disposto dall'art. 209, comma 13, d.lgs. 50/2016. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 25/7/2019, n. 321 ad interpello, si indicano di seguito i codici numerici composti di quattordici cifre rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati dall'intermediario, contrassegni che vengono conservati mediante applicazione degli stessi su copia analogica del presente documento informatico, dalla quale è successivamente estratta copia informatica per immagine, anche essa sottoscritta digitalmente da tutti gli Arbitri e trasmessa, unitamente al presente lodo in formato nativo digitale, all'indirizzo di pec protocollo@pec.anticorruzione.it, con riserva di depositarne

l'originale analogico:

01 19 22 56 26 747 8
01 19 22 56 26 748 9
01 19 22 56 26 749 0
01 19 22 56 26 750 2
01 19 22 56 26 751 3
01 19 22 56 26 752 4
01 19 22 56 26 753 5
01 19 22 56 26 754 7
01 19 22 56 26 755 8
01 19 22 56 26 756 9
01 19 22 56 26 757 0
01 19 22 56 26 758 1
01 19 22 56 26 759 2
01 19 22 56 26 735 3
01 19 22 56 26 734 2
01 19 22 56 26 733 1
01 19 22 56 26 732 0
01 19 22 56 26 731 9
01 19 22 56 26 730 8
01 19 22 56 26 729 6
01 19 22 56 26 728 5
01 19 22 56 26 727 4

01 19 22 56 26 726 2
01 19 22 56 26 725 1
01 19 22 56 26 724 0
01 19 22 56 26 723 9
01 19 22 56 26 722 8
01 19 22 56 26 721 7
01 19 22 56 26 720 6
01 19 22 56 26 719 4

Prof. Avv. Michele Onorato, Roma, data della firma digitale

Avv. Francesco Izzo, Catanzaro, data della firma digitale

Dott. Enzo Sergi, Reggio Calabria, data della firma digitale